



PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO

PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 27.11.2017)

**CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale, ai sensi della L. 7 aprile 2014 n. 56 e del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibile con la predetta legge, ed in conformita' a quanto disciplinato nello statuto della Provincia di Novara.

**CAPO II
STATUS DEI/DELLE CONSIGLIERI/E**

ART. 2 DIRITTI E FACOLTA' DEI/DELLE CONSIGLIERI/E

1. I/le Consiglieri/e possono presentare al Consiglio proposte di deliberazione. Gli uffici provinciali assicurano ai/alle Consiglieri/e ed alle Commissioni Consiliari il supporto tecnico-amministrativo necessario e la massima collaborazione nella predisposizione delle proposte di deliberazione.
2. Le proposte di deliberazione sono presentate al Presidente, che le inserisce all'ordine del giorno del Consiglio in occasione della prima seduta utile. Ove il testo di provvedimento proposto non abbia le caratteristiche di un atto deliberativo, ovvero riguardi materie non di competenza dell'Ente, il Presidente può, sentiti gli uffici, dichiarare inammissibile detta proposta e non iscriverla all'ordine del giorno.
3. I/le Consiglieri/e hanno diritto di ottenere dagli uffici - compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici medesimi - tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. I/le Consiglieri/e nell'utilizzazione dei dati acquisiti sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del mandato elettivo e devono rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge ed il divieto di divulgazione di dati personali sensibili.
4. I/le Consiglieri/e hanno diritto al rilascio di copia delle delibere, delle determine e dei decreti adottati.
5. I/le Consiglieri/e hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute secondo le modalita' fissate nell'apposito regolamento.
6. I Capigruppo consiliari hanno diritto di ottenere periodicamente, con le modalita' fornite dal software in uso, l'elenco con gli oggetti dei decreti e delle determine adottate.

**CAPO III
RIUNIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - CONVOCAZIONE E ALTRE NORME GENERALI**

ART. 3 - SEDE DELLE SEDUTE

1. Le riunioni hanno luogo nella sede provinciale.
2. Il Presidente, sentiti i Capigruppo, puo' comunque stabilire un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio provinciale.

ART. 4 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

1. La convocazione è disposta dal Presidente della Provincia, con l'elenco degli oggetti da trattare.
2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, nei termini di cui all'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, quando lo richieda un quinto dei/delle Consiglieri/e, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DELLA CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei/delle Consiglieri/e è effettuata, di norma, almeno cinque giorni prima di ogni seduta, a mezzo di posta elettronica, nonché tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, la sede dove la stessa sarà tenuta e l'elenco degli argomenti da trattare secondo il seguente ordine:
 - comunicazioni del Presidente
 - interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno
 - proposte di deliberazione
3. In caso di straordinaria urgenza, sentiti i Capigruppo, la convocazione può essere comunicata sino a ventiquattro ore prima; entro tale termine può comunque essere integrato l'elenco degli oggetti da trattare, con le modalità previste dal presente articolo per l'invio dell'avviso di convocazione.

ART. 6 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Il/la Consigliere/a è tenuto/a a partecipare a tutte le sedute del Consiglio, salvo assenza giustificata da motivato impedimento.
2. Le sedute sono valide quando è presente la metà dei/delle Consiglieri/e assegnati/e, senza computare il Presidente della Provincia.
3. La seduta è dichiarata aperta dal Presidente della Provincia, previa constatazione del numero legale in esito ad appello nominale dei/delle Consiglieri/e, effettuato dal Segretario su invito del Presidente, entro mezzora da quella fissata nell'avviso di convocazione.
4. Il Presidente, qualora nel corso della seduta venga a mancare il numero legale, può disporre la sospensione della stessa per un tempo non superiore a trenta minuti; trascorso inutilmente tale termine, la dichiara sciolta per mancanza del numero legale, dopo l'appello a cura del Segretario Generale.

ART. 7 - SEDUTE PUBBLICHE E SEGRETE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su questioni implicanti giudizi sulle persone.
2. Le riprese audiovisive delle sedute da parte di giornalisti, fotoreporter, operatori di testate giornalistiche ed emittenti televisive sono di norma consentite, previa comunicazione verbale al Presidente.
3. Le riprese audiovisive non sono ammesse quando le sedute si svolgono in forma segreta.
4. Le riprese e la relativa diffusione in modalità streaming, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento. Ai fini della corretta informazione del pubblico e dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, il Presidente dispone l'affissione nella sala consiliare di avvisi, cartelli o contrassegni riguardanti l'esistenza delle videocamere, delle registrazioni delle sedute e della successiva diffusione di quest'ultime.
5. Riprese da parte di altri soggetti, oltre a quelli indicati ai commi precedenti, devono essere richieste al Presidente e da questo autorizzate.

ART. 8 - PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono presiedute dal Presidente della Provincia. In caso di assenza o impedimento, le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal/dalla Consigliere/a anziano/a. E' Consigliere/a anziano/a il componente del Consiglio che abbia riportato in sede di elezione la maggiore cifra elettorale individuale ponderata.
2. Il Presidente mantiene l'ordine delle sedute e garantisce l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Dopo gli opportuni richiami e avvertimenti può disporre l'allontanamento temporaneo dalla sala, fino all'esame del punto successivo, dei/delle Consiglieri/e e di chiunque sia causa di turbativa o disordine.
3. Il pubblico presente alle sedute deve rimanere nello spazio ad esso riservato, senza parlare ed astenendosi dal manifestare in qualunque modo approvazione o disapprovazione.
4. Il Presidente, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ha la facoltà di sospendere e sciogliere la seduta.

CAPO IV SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 9 - TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente in principio di seduta espone le comunicazioni che ritenga opportuno portare a conoscenza del Consiglio.
2. Il Presidente può dare la parola anche a singoli/e Consiglieri/e, per comunicazioni urgenti, le quali non possono singolarmente protrarsi oltre cinque minuti.
3. In ogni seduta, dopo le comunicazioni, il Presidente pone in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno.
4. Gli oggetti sono di norma trattati seguendo la loro elencazione; il Consiglio può tuttavia disporre che l'ordine di trattazione degli argomenti sia mutato.
5. Il Consiglio, sentiti i Capigruppo, può rinviare la trattazione di un argomento ad altra seduta.
6. Gli atti e i documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno sono posti a disposizione dei/delle Consiglieri/e per almeno tre giorni lavorativi precedenti la seduta.
7. Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve contenere il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile della struttura interessata e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri possono essere disattesi dal Consiglio esprimendo nell'atto i motivi, nel merito o riguardanti la legittimità del dissenso.

ART. 10 - RELAZIONE SULLE PROPOSTE E APERTURA DELLA DISCUSSIONE

1. Quando si procede a trattare una proposta, il Presidente della Provincia o il/la Consigliere/a delegato/a ne espongono i principali contenuti.
2. Quando sia stata conclusa la relazione di cui al comma precedente, il Presidente dichiara aperta la discussione ed ammette a parlare gli altri/altre Consiglieri/e.

ART. 11 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

1. I/le Consiglieri/e che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione a parlare.
2. I/le Consiglieri/e non possono interloquire mentre altri hanno la parola; durante i loro interventi devono attenersi all'oggetto posto in discussione e contenere la loro durata entro i limiti di tempo di cui al presente regolamento.
3. Il Presidente richiama i/le Consiglieri/e che non si attengono alle disposizioni di cui al comma precedente; dopo due richiami il Presidente può interdire loro la parola fino alla discussione dell'argomento.

ART. 12 - NUMERO E DURATA DEGLI INTERVENTI

1. I/le Consiglieri/e possono intervenire una sola volta nella discussione relativa allo stesso argomento.
2. La durata dei singoli interventi non può eccedere i dieci minuti, fatti salvi gli interventi resi per dichiarazione di voto, per fatto personale e per richiamo al regolamento, la cui durata non può eccedere i tre minuti.
3. Per la discussione sulle proposte di deliberazione di bilancio i tempi di cui al comma precedente sono raddoppiati.
4. La Conferenza dei Capigruppo ha comunque facoltà di stabilire deroghe a quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.

ART. 13 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri, oppure opinioni contrarie a quelle espresse; il/la Consigliere/a che chiede la parola per fatto personale deve specificare in che cosa lo stesso consiste.

ART. 14 - EMENDAMENTI SULLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione e sino a che questa non sia dichiarata chiusa, possono essere presentati da ciascun/a Consigliere/a emendamenti soppressivi, modificativi ed aggiuntivi concernenti l'argomento; tali proposte sono votate subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.
2. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e presentati al Presidente, il quale ne dà lettura.
3. L'emendamento viene discusso con tempi dimezzati rispetto a quelli previsti dall'art. 12, comma 2.
4. Il proponente può rinunciare alla sua proposta o al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.
5. Il Consiglio può apportare modifiche alle proposte di deliberazione, ferma restando la necessità di verifica tecnica e/o contabile relativamente alla modifica.

ART. 15 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE E DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Il Presidente, quando sull'argomento non vi siano altri/e Consiglieri/e che intendano parlare, dichiara chiusa la discussione.
2. Dopo la chiusura della discussione non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto.
3. Può intervenire per dichiarazione di voto un/una Consigliere/a per ogni gruppo.
4. Può altresì intervenire il/la Consigliere/a che dichiara di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene.

ART. 16 - FORME E MODALITÀ DI VOTAZIONE

1. Le votazioni sono di norma palesi e possono aver luogo peralzata di mano o per appello nominale.
2. La votazione per appello nominale è adottata quando la disponga il Presidente o la domandino almeno 1/4 dei/delle Consiglieri/e assegnati/e.
3. Quando si tratta della nomina di persone, la votazione è segreta e viene effettuata mediante l'uso di schede; si può procedere in forma palese, con il consenso unanime dei presenti, nel caso vi siano proposte nominative espresse.
4. Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi e articolati, il Consiglio per decisione del Presidente ovvero su richiesta di almeno un Capogruppo, può procedere al voto per parti separate omogenee.
5. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, al termine, si passa alla votazione del provvedimento quale risulta dalle votazioni parziali.

ART. 17 - ORDINE DI VOTAZIONE

1. L'ordine di votazione è il seguente:
 - la questione sospensiva, per la quale la discussione deve rinviarsi ad altra seduta;
 - gli emendamenti, dando la precedenza agli emendamenti soppressivi, poi a quelli modificativi ed infine a quelli aggiuntivi;
 - la proposta principale.

ART. 18 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla Legge.
2. Le sole deliberazioni, riguardanti l'approvazione dei regolamenti, dei bilanci annuali e pluriennali nonché le relative variazioni, vengono adottate a maggioranza assoluta dei/delle Consiglieri/e assegnati/e alla Provincia.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.
4. Qualora una proposta di deliberazione ottenga pari numero di voti favorevoli e contrari, può essere posta nuovamente in votazione, per una sola volta, nella stessa seduta.

CAPO V
VERBALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CONSIGLIO

ART. 19 - VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Di ogni seduta il Segretario Generale redige il processo verbale.
2. Con il processo verbale si documentano i lavori della seduta e le decisioni adottate.
3. La verbalizzazione degli interventi tenuti durante la seduta e' resa a mezzo di registrazione su supporto informatico. Tale registrazione è parte integrante del processo verbale; il supporto digitale deve essere progressivamente numerato.
4. Le sedute del Consiglio, ai fini del comma 3, vengono integralmente registrate su supporto che viene conservato almeno per una tornata amministrativa prima di essere consegnato all'archivio dell'Ente. Ogni Consigliere/a ha il diritto di riascoltare gli interventi o dichiarazioni proprie o di altri colleghi e di chiederne l'estrazione dalla registrazione originale in forma dattiloscritta o su supporto digitale.

CAPO VI
INTERROGAZIONI E MOZIONI

ART. 20 - FINALITÀ

1. Ciascun/a Consigliere/a, per esplicitare il diritto all'informazione e le sue funzioni di controllo e di indirizzo, può presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano l'attività della Provincia entro i 10 giorni precedenti la seduta.
2. In ordine ad interrogazioni e mozioni su questioni estranee all'attività dell'Ente, il Presidente, previo parere della Conferenza dei Capigruppo, espresso con voto ponderale, ne può disporre l'improcedibilità.

ART. 21 - INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione, presentata al Presidente della Provincia, consiste nella domanda se, per quanto risulta all'Amministrazione, un fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati e per quali motivi e sulla base di quali criteri.
2. Il/la Consigliere/a può presentare l'interrogazione chiedendo che alla stessa sia fornita risposta scritta o orale. La risposta scritta deve essere comunicata entro trenta giorni dal ricevimento, fatte salve motivate ragioni che giustifichino un tempo maggiore. Non sono ammesse interrogazioni, per le quali sia richiesta sia la risposta scritta che quella orale.
3. Il Presidente della Provincia o il suo delegato possono rispondere nella stessa seduta in sede di interrogazioni, o riservarsi la facoltà di rispondere nella successiva riunione di Consiglio. Le risposte non possono dar luogo a repliche dell'interrogante, se non per motivare se sia soddisfatto o meno.
4. Interrogante ed interrogato hanno a disposizione non più di cinque minuti per i loro interventi. L'interrogante dispone di un ulteriore minuto per motivare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
5. L'interrogazione che riceve risposta scritta od orale, qualora non contenga espressamente menzione di ulteriore approfondimento, è da considerarsi evasa a prescindere dal fatto che il/la Consigliere/a interrogante palesi – o meno – la propria soddisfazione.

ART. 22 - MOZIONI

1. Le mozioni (analogamente agli ordini del giorno), presentate per iscritto al Presidente, consistono in una proposta motivata volta a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Quando sia stata presentata una mozione, eventuali testi sullo stesso argomento possono essere proposti non oltre l'inizio della seduta. Eventuali emendamenti possono invece presentarsi fino a che il Presidente non dichiara chiusa la discussione.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari.
4. Le mozioni devono essere poste in discussione non oltre la terza seduta successiva alla loro iscrizione, salvo ulteriore rinvio richiesto dal proponente.

CAPO VII GRUPPI CONSILIARI

ART. 23 - I GRUPPI CONSILIARI

1. I/le Consiglieri/e eletti/e nella stessa lista costituiscono gruppo anche se composto da un/una solo/a Consigliere/a.
2. I/le Consiglieri/e, anche nel corso del mandato amministrativo, possono far parte di un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale sono stati eletti, con l'accettazione del gruppo di nuova appartenenza; possono altresì costituire un nuovo gruppo, purché composto da almeno due Consiglieri/e.
3. Salvi i casi di cui al comma precedente, il/la Consigliere/a che non intende far parte del gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, viene iscritto al gruppo misto al quale competono le prerogative e le garanzie degli altri gruppi consiliari. Se non è istituito in sede di composizione iniziale dei gruppi, il gruppo misto può essere costituito, nel corso del mandato amministrativo, anche da un/una solo/a Consigliere/a.
4. Durante la prima seduta, i gruppi consiliari indicano il nominativo del relativo Capogruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza.
5. In mancanza di designazione, è considerato Capogruppo ad ogni effetto di legge il/la Consigliere/a che ha conseguito la più alta cifra individuale ponderata nella lista di appartenenza.

ART. 24 – CONFERENZA CAPIGRUPPO

1. La Conferenza Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente.
2. La Conferenza coadiuva il Presidente nell'organizzazione e la programmazione dei lavori del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari.
3. La Conferenza è assistita dal Segretario Generale o suo delegato, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

ART. 25 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le Commissioni Consiliari permanenti sono stabilite, nel numero, nelle competenze e nella consistenza numerica dal Consiglio Provinciale, con propria deliberazione, in base a raggruppamenti per materie omogenee e/o complementari. Le Commissioni Consiliari debbono essere costituite in modo da rappresentare la composizione del Consiglio Provinciale.

ART. 26 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. I Gruppi Consiliari designano i propri rappresentanti all'interno delle Commissioni in ragione della consistenza numerica di ciascun gruppo.
2. Il Presidente della Provincia provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, con proprio atto, tenendo conto delle indicazioni di cui al comma precedente.
3. Un/una Consigliere/a che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito/a per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione.
4. Il Presidente o il Vice Presidente ed i Capigruppo possono sempre presenziare alle riunioni di ogni Commissione con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
5. In caso di cessazione di un componente, il Presidente della Provincia provvede alla sostituzione, su segnalazione del gruppo interessato.

ART. 27 - COSTITUZIONE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Il Presidente della Provincia convoca ciascuna Commissione Permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'Ufficio di presidenza composto dal Presidente e da un Vice Presidente.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene con il voto favorevole della maggioranza dei/delle Consiglieri/e assegnati/e a ciascuna Commissione. Se dopo due votazioni nessuno ottiene tale maggioranza, si procede nella stessa seduta alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione, ed è proclamato eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.
3. Nel corso del mandato i/le Consiglieri/e possono essere assegnati/e ad una diversa Commissione, previa comunicazione del Capogruppo.

ART. 28 - PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e, sentito il Vice Presidente, forma l'ordine del giorno e presiede le sedute.
2. Alla convocazione delle Commissioni va data una adeguata pubblicita'.
3. Ogni componente della Commissione ha diritto di richiedere l'iscrizione di specifici argomenti all'ordine del giorno.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e controlla la redazione del processo verbale.

ART. 29 - COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno per compito principale l'attivitа' preparatoria dell'indirizzo e del controllo politico-amministrativo del Consiglio e comunque di tutti gli atti rientranti nella competenza deliberativa del medesimo.
2. Esse svolgono altresì attivita' conoscitive su temi di interesse provinciale, su richiesta del Consiglio o di propria iniziativa.
3. Le Commissioni Permanenti esaminano le proposte degli atti deliberativi piu' importanti e significativi.

ART. 30 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Il Presidente della Commissione, previa informazione al Presidente della Provincia che coordina il funzionamento di tutte le Commissioni, convoca le riunioni della Commissione.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene con le modalita' previste dal presente regolamento per la convocazione del Consiglio.
3. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della meta' dei componenti assegnati.
4. Le determinazioni sono assunte a maggioranza dei/delle Consiglieri/e presenti.
5. Qualora debbano essere trattati affari di competenza di piu' Commissioni queste, previo accordo tra i Presidenti, possono essere convocate in una riunione congiunta dal Presidente piu' anziano di etа e da questi presiedute.
6. E' facolta' del Presidente di Commissione, previo accordo con il/la Consigliere/a delegato/a della materia, audire soggetti esterni.

ART. 31 - COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

1. Le Commissioni Consiliari speciali sono istituite dal Consiglio, con deliberazione, per periodi limitati e per la trattazione e l'esame di materie di interesse generale o conoscitivo.
2. La deliberazione di istituzione della Commissione speciale stabilisce i compiti e la durata della Commissione stessa.
3. I componenti delle Commissioni speciali sono nominati dal Consiglio, in modo da garantire la presenza proporzionale dei Gruppi consiliari.

ART. 32 - COMMISSIONI CONSILIARI D'INDAGINE

1. Le Commissioni Consiliari d'indagine sono nominate dal Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri membri, per lo svolgimento di indagini sull'attivitа' dell'Amministrazione.
2. I componenti delle Commissioni d'indagine sono nominati dal Consiglio tra i propri membri, garantendo la rappresentanza proporzionale dei Gruppi consiliari.
3. La presidenza della commissione e' affidata alla minoranza.

CAPO VIII
PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE DEI/DELLE CONSIGLIERI/E

ART. 33 - DICHIARAZIONI CONCERNENTI LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. Entro tre mesi dalla convalida, il Presidente della Provincia e i/le Consiglieri/e sono tenuti/e a depositare presso la Segreteria Generale:
 - a) una dichiarazione sottoscritta concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
 - b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - c) una dichiarazione sottoscritta concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
2. Gli adempimenti indicati sub a) e b) concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.
3. Le dichiarazioni patrimoniali vengono effettuate su uno schema di modulo appositamente predisposto.
4. Entro il mese successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti a IRPEF, il Presidente della Provincia e i/le Consiglieri/e sono tenuti/e a depositare copia della dichiarazione dei redditi stessi, e un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1 sub a) intervenute dalla data dell'ultima pubblicazione sul sito della Provincia. A tale adempimento annuale si applica il disposto del comma 2.
5. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, il Presidente della Provincia e i/le Consiglieri/e sono tenuti/e a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1 sub a), intervenute dopo l'ultima attestazione.
6. Entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano in caso di rielezione, senza interruzione, del/della Consigliere/a cessato/a dalla carica per il rinnovo del Consiglio.
8. Tutte le notizie relative alle dichiarazioni, alle attestazioni e alle variazioni, nonché alle diffide, alle giustificazioni, ai provvedimenti del Consiglio previsti dal presente regolamento vengono resi pubblici sul sito della Provincia nella sezione Amministrazione Trasparente.
9. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dall'art. 46, si applica l'art. 47 del D.Lgs 33/2013.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

ART. 34 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel vigente regolamento si rinvia alle norme di legge ed ai regolamenti dell'Ente.

ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di adozione ed è soggetto a variazioni o integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative in materia.
2. L'Ente provvede a dare pubblicità al presente regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.